



Deliberazione 28 ottobre 2020, n. 61

Oggetto: Intesa con la Giunta regionale ai fini dell'attuazione della l.r. 69/2020 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011) e del conseguente inquadramento dei giornalisti nel CCNL.

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO CASUCCI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed in particolare l'articolo 2, comma 2, in tema di contrattualizzazione e privatizzazione del pubblico impiego e l'articolo 2, comma 3, in tema di definizione delle modalità di riassorbimento dell'assegno *ad personam*, con riferimento in particolare agli effetti sul Fondo salario accessorio del personale;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), ed in particolare l'articolo 9 per la disciplina degli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 18-bis del CCNL Funzioni locali relativo al triennio 2016/2018, sottoscritto, in via definitiva in data 21 maggio 2018 che prevede l'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, per garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi degli enti e l'ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle attività, nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico ed al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni;

Vista la dichiarazione congiunta n. 8 del medesimo CCNL del 21 maggio 2018, che con riferimento all'art. 18-bis, prevede “(omissis)...le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria.... (omissis)”;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 160, che recita: “All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”;

Viste le seguenti leggi regionali:

- la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) per l'istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione di Giunta e Consiglio regionale e per l'inquadramento del personale giornalista nell'ambito del CNLG;
- la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge 02 agosto 2006, n. 43 - Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione – e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 – Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), per l'istituzione dell'ufficio stampa del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011) con la quale, in particolare, in parziale abrogazione di talune disposizioni delle l.r. 43/2006 e 9/2011 relative all'applicazione, nei confronti del personale giornalista a tempo indeterminato della Regione Toscana del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, si dettano disposizioni per l'inquadramento del relativo personale nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali, demandando ad un successivo atto deliberativo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 160, della legge 160/2019, la definizione delle modalità di applicazione inerenti, in particolare, l'inquadramento giuridico ed economico del personale interessato come l'organizzazione del lavoro ed ogni altra modalità attuativa di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della medesima legge;

Dato atto che ai fini dell'attuazione della legge 24 luglio 2020 n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011) e del conseguente inquadramento dei giornalisti nel CCNL è necessario l'intesa del Consiglio regionale con la Giunta regionale le modalità applicative di cui alla presente deliberazione sono, per espresso dettato normativo, efficaci a decorrere dalla entrata in vigore della l.r. 69/2020 (30 luglio 2020) e rappresentano una disciplina di carattere transitorio, nelle more che si realizzi il dovuto intervento regolativo contrattuale, per l'applicazione dell'articolo 18-bis del CCNL Funzioni Locali e in attuazione dell'articolo 1, comma 160, della legge 160/2019;

Preso atto del confronto partecipativo avviato con le rappresentanze sindacali della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), con il Comitato di redazione dell'Agenzia di informazione della Giunta regionale, col Fiduciario dell'Ufficio Stampa del Consiglio regionale, con la Rappresentanza sindacale unitaria della Regione Toscana e con le Organizzazioni sindacali regionali di Categoria, per le modalità di attuazione della l.r. 69/2020;

Esaminata la documentazione trasmessa dalla Giunta regionale ai fini dell'intesa;

A voti unanimi

delibera

1. di esprimere l'intesa, per i motivi indicati in narrativa, con la Giunta regionale ai fini dell'attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011) e del conseguente inquadramento dei giornalisti nel CCNL.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Silvia Fantappiè